

DECRETO

di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi preliminare indetta dall'Amministratore Delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241 del 1990, relativamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica: Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) - "Proposta di Partenariato pubblico privato per un nuovo sistema integrato di mobilità intermodale nel Comune di Cortina d'Ampezzo" di cui agli allegati B e D del Piano degli interventi olimpici (d.P.C.M. 26 settembre 2022).

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni concernenti la Conferenza di servizi e, in particolare, all'articolo 14, comma 3, laddove contempla la Conferenza di servizi preliminare con abbreviazione dei termini in relazione alle opere di particolare complessità nonché alle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico allo scopo di acquisire, prima della presentazione di un progetto definitivo, *"le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati"* da parte delle Amministrazioni ed Enti coinvolti che si esprimono mediante *"rappresentante unico"* appositamente designato e prevede, al medesimo comma 3, che *"Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo"*;

VISTO, altresì, l'articolo 14-bis, comma 7, della predetta legge n. 241/1990 laddove recita: *"Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni"*;

VISTO l'articolo 14-ter della succitata legge 241/1990 che disciplina le modalità di svolgimento della *"conferenza simultanea"* e, in particolare, laddove stabilisce:

- al comma 1: *"la prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti"*;
- al comma 7: *"l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza"*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento all'articolo 47, concernente la *"Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni"*;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante le “*Norme in materia ambientale*” con riferimento particolare agli articoli 6, commi 2 e 3, e 7, comma 2, laddove concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e le relative autorità competenti, in sede non statale, sui piani e programmi ivi indicati;

VISTO, altresì, l’art. 10 (*Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale*) del suddetto decreto legislativo n. 152 del 2006 con il riferimento al comma 3 e al comma 4 il quale dispone: “*La verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell’ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale*”;

VISTO, inoltre, l’art 12 (*Verifica di assoggettabilità*), del suindicato decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina la procedura finalizzata ad accertare l’assoggettabilità di piani e programmi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare l’articolo 27, che richiama le disposizioni di cui alla citata legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conferenza dei servizi e che disciplina, con specifico riferimento ai commi 3 e 4, le procedure riguardanti il riscontro delle eventuali interferenze con il progetto nonché la relativa risoluzione;

VISTO, altresì, il titolo I, parte IV del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 e in particolare l’art. 180 (*Partenariato pubblico privato*) e l’art. 183 (*Finanza di progetto*), laddove al comma 15 dispone “*Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente*”;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l’articolo 61;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e ss.mm.ii. recante “*Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie*”;

VISTO in particolare l’articolo 3 del predetto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società “*Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.*”, interamente a partecipazione pubblica ed avente quale scopo statutario la progettazione nonché la realizzazione, in qualità di centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità di Governo competente in materia di sport;

VISTO il comma 2-bis del suddetto articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 laddove recita che “*Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all’organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall’articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96*”;

VISTO, altresì, il comma 11-bis del succitato articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 laddove dispone che *“con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con l'autorità di Governo competente in materia di sport, possono essere individuati gli interventi, tra quelli di cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale è stato nominato Amministratore Delegato della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”, l'Ing. Luigivalerio Sant'Andrea nonché è stato approvato lo Statuto societario laddove è stabilito che la medesima Società cura, nella misura di oltre l'80% del proprio fatturato, la progettazione, operando anche come società di ingegneria, ai sensi degli articoli 24 e 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche previa stipula di convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere i, connesse e di contesto, individuate con decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi di cui al succitato articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazione dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 laddove è stabilito che *“lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è assunto dalla Società a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese”* avvenuta in data 29 novembre 2021 al n. REA.RM-1655339;

VISTO il d.P.C.M. del 26 settembre del 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 novembre 2022, con cui è stato approvato il Piano degli interventi articolato negli allegati tecnici A, B, C e D e in particolare l'articolo 3 laddove, in attuazione del comma 11-bis dell'articolo 3 del succitato decreto-legge n. 16 del 2020, prevede che le opere indicate nell'allegato D del Piano degli interventi sono sottoposte alla procedura di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 77 del 2021;

VISTO il suddetto Piano degli interventi laddove l'opera pubblica in oggetto è menzionata nell'allegato B quale opera *“essenziale”* nonché è indicata nel suddetto allegato D tra le opere cui si applica, per le disposizioni anzidette, la procedura semplificata prevista dall'articolo 44 del succitato decreto-legge n. 77 del 2021;

TENUTO CONTO che il medesimo d.P.C.M. del 26 settembre 2022, all'articolo 8, comma 2, dispone che *“sono considerate essenziali le opere che hanno effetti durevoli per l'economia in un'ottica di sviluppo e rilancio dei territori interessati e che costituiscono eredità dei Giochi olimpici e paralimpici, per le quali è adottato un approccio gestionale inteso a completare i suddetti interventi per l'organizzazione dei Giochi o, in subordine, tenuto conto dello stato di consistenza dei procedimenti e delle relative coperture finanziarie, ad assicurare la fruizione degli stessi anche per stralci funzionali”*;

CONSIDERATO che il partenariato pubblico-privato (PPP), di cui alle disposizioni del d.lgs. 50 del 2016 sopra richiamate, è una forma di cooperazione tra soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico sulla base di un programma di investimento pubblico caratterizzato principalmente da una durata relativamente lunga della collaborazione pubblico-privata con modalità di finanziamento prevalentemente privato e ruolo

strategico del privato rilevante in ogni fase del progetto, sulla base della definizione degli obiettivi da raggiungere in termini di interesse pubblico e di qualità dei servizi offerti;

CONSIDERATA la candidatura delle società POOL ENGINEERING S.r.l. e QUICK-NO PROBLEM PARKING S.p.A. per la Proposta di PPP-Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell'art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016, presentata il 25 luglio 2022 ed acquisita in pari data al protocollo Simico n. 440/2022;

ACQUISITA la documentazione caricata su apposita piattaforma collaborativa digitale, da parte di POOL ENGINEERING S.r.l. e QUICK-NO PROBLEM PARKING S.p.A.. in qualità di soggetti proponenti, e, pertanto, trasferita alla società Infrastrutture Milano Cortina 2026 per avviare le procedure amministrative preordinate all'autorizzazione dei progetti nonché le successive integrazioni documentali, ivi compreso quanto prodotto a riscontro di apposite richieste, inerenti all'intervento in oggetto;

VISTA la nota protocollo Simico n. 1316 del 27 aprile 2023 e l'integrazione protocollo Simico n. 1330 del 28 aprile 2023 con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi preliminare sincrona nonché convocata la riunione del **15 maggio 2023** alle ore 10.00 in modalità telematica sul progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento pubblico: ***“Proposta di Partenariato pubblico privato per un nuovo sistema integrato di mobilità intermodale nel Comune di Cortina d'Ampezzo”*** in relazione al quale le Amministrazioni e gli Enti invitati, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241 del 1990, erano chiamati a:

- designare il rispettivo rappresentante unico entro il termine del **3 maggio 2023**;
- richiedere le eventuali *“integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”* entro il termine del **8 maggio 2023**;
- rendere note le rispettive posizioni indicando esplicitamente *“le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente”* entro il **24 maggio 2023**;

ACQUISITI, pertanto, a seguito della citata nota di convocazione gli atti delle Amministrazione ed enti invitati alla Conferenza stessa, di seguito riportati nel seguente *elenco A*:

Elenco A

Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali richiesta di integrazioni acquisita a prot. Simico n. 1435 del 8 maggio 2023;

VISTO il verbale della predetta riunione della Conferenza di servizi preliminare sincrona tenutasi in modalità telematica il 15 maggio 2023 presieduta dall'Amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina 2026 e con partecipazione da remoto dei rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti intervenuti, nonché del R.U.P. del progetto e dei proponenti POOL ENGINEERING S.r.l. e QUICK-NO PROBLEM PARKING S.p.A. ed acquisita, altresì, agli atti la registrazione audio-visiva attestante la conformità di quanto riportato nel verbale stesso;

ACQUISITE le successive integrazioni documentali caricate sull'apposita piattaforma collaborativa digitale da parte dei soggetti proponenti e prodotte anche a riscontro di specifiche richieste di integrazione nonché a risoluzione delle interferenze segnalate, riguardanti lo sviluppo del progetto definitivo dell'intervento stesso, come peraltro emerso in sede della predetta riunione e riportato in verbale;

ACQUISITI, pertanto, nel corso della predetta riunione del 15 maggio 2023 e nei giorni precedenti, come riportato nel verbale succitato, nonché nei giorni a seguire, comunicazioni con indicazioni, osservazioni e/o condizioni in relazione ai successivi approfondimenti progettuali, e/o pareri

favorevoli, con o senza prescrizioni, comunque espressi dalle Amministrazioni ed enti coinvolti ed invitati alla Conferenza stessa per il rilascio dell'assenso sul progetto definitivo, come da elenco seguente:

Elenco B
Ministero per i Beni e le attività Culturali - Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, Padova e Treviso: Parere favorevole con prescrizioni acquisito a prot. Simico n. 1618 in data 24 maggio 2023
Regione del Veneto: Parere favorevole con condizioni acquisito a prot. Simico n. 1600 del 23 maggio 2023
Provincia di Belluno: Parere favorevole con condizioni/integrazioni acquisito a prot. Simico n. 1611 del 24 maggio 2023
Comune di Cortina d'Ampezzo: Parere favorevole con indicazioni acquisito a prot. Simico n. 1608 del 23 maggio 2023
Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi: Parere favorevole con prescrizioni acquisito a prot. Simico n. 1620 del 24 maggio 2023
Regole d'Ampezzo: Parere favorevole con osservazioni acquisite a prot. Simico n. 1567 del 19 maggio 2023
E-Distribuzione S.p.a: Parere favorevole acquisto a prot. Simico n. 1580 del 19 maggio 2023
GSP Gestione Servizi Pubblici S.p.A.: Parere favorevole acquisito a prot. Simico n. 1585 del 22 maggio 2023
Telecom Italia S.p.a: Parere favorevole acquisito a prot. Simico n 1526 del 15 maggio 2023
ANAS S.p.A.: Parere favorevole con osservazioni acquisito a prot. Simico n. 1519 del 15 maggio 2023

CONSIDERATO che i suindicati atti sostanziano pareri favorevoli, con prescrizioni o senza, relativamente al suindicato oggetto della Conferenza di servizi preliminare e che, a riguardo, da parte delle Amministrazioni ed enti invitati e partecipanti non è stato manifestato, in sede di riunione sincrona del 15 maggio 2023, e non è pervenuto alcun dissenso nel suindicato termine del 24 maggio 2023 prescritto con la nota succitata protocollo Simico n. 1316 del 27 aprile 2023;

CONSIDERATO che le Amministrazioni e gli enti invitati alla Conferenza in epigrafe e presenti in modalità telematica alla suddetta riunione, sono stati altresì informati dall'Amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026 S.p.A. che il Piano degli Interventi menziona, sia nell'allegato B (B-9) che nell'allegato D (D-3), l'intervento **“Proposta di Partenariato pubblico privato per un nuovo sistema integrato di mobilità intermodale nel Comune di Cortina d'Ampezzo”** tra le opere **“essenziali”** correlate ai Giochi olimpici invernali 2026 cui si applica la procedura semplificata dell'articolo 44 del succitato decreto-legge n. 77 del 2021;

CONSIDERATO che il progetto rientra nell'allegato 1 del piano complessivo delle opere olimpiche in corso di approvazione (B.09.0) con la medesima descrizione dell'investimento **“Proposta di Partenariato pubblico privato per un nuovo sistema integrato di mobilità intermodale nel Comune di Cortina d'Ampezzo”** del Piano degli interventi olimpici (d.P.C.M. 26 settembre 2022);

PRESO ATTO, pertanto, di tutti i suindicati atti e pareri pervenuti dalle Amministrazioni e enti, recanti le rispettive posizioni in relazione al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, con espressione di parere favorevole e/o parere con condizioni, indicazioni e prescrizioni per il rilascio dell'assenso sul progetto definitivo;

VALUTATO che dagli atti suddetti risulta confermato quanto condiviso in sede di riunione predetta sulle attività di progettazione illustrate dalle società proponenti POOL ENGINEERING S.r.l. e QUICK-NO PROBLEM PARKING S.p.A., che prospettano, a riguardo, la procedibilità dell'indizione di apposita Conferenza di servizi simultanea decisoria sul conseguente progetto definitivo da sviluppare secondo le condizioni e prescrizioni indicate laddove pertinenti al perfezionamento progettuale nell'ottica del perseguimento degli obiettivi previsti dalle normative succitate e in particolare in termini di accessibilità;

RITENUTO, ai sensi delle pertinenti disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. con particolare riferimento a quelle sopra richiamate, di dichiarare positivamente svolta la Conferenza di servizi preliminare con le determinazioni di cui agli atti e pareri acquisiti e sopra indicati dei quali si terrà conto nella sottoposizione del progetto definitivo in sede di Conferenza di servizi simultanea decisoria;

RAVVISATA, pertanto, la sussistenza delle condizioni per procedere ai sensi del sopra citato articolo 14, comma 3, della legge n. 241 del 1990 laddove prevede che, svolta la Conferenza preliminare, l'Amministrazione procedente *“indice la conferenza simultanea”* e che *“in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo”*;

DECRETA

Articolo 1

1. La Conferenza di servizi preliminare in epigrafe svolta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, relativamente alla ***“Proposta di Partenariato pubblico privato per un nuovo sistema integrato di mobilità intermodale nel Comune di Cortina d'Ampezzo”*** di cui agli allegati B e D del Piano degli Interventi approvato con d.P.C.M. del 26 settembre 2022, è dichiarata positivamente conclusa sulla base delle risultanze e degli atti di cui alle premesse del presente decreto, costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso, che hanno esaurito tutte le valutazioni di carattere tecnico preliminare oggetto dell'espletata Conferenza di servizi preliminare.

Articolo 2

1. I successivi livelli di progettazione relativi all'intervento suindicato dovranno conformarsi alle condizioni e prescrizioni di cui agli atti predetti, laddove pertinenti al perfezionamento degli sviluppi progettuali, al fine di acquisire, in sede di conferenza simultanea, gli eventuali ulteriori pareri, intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente per l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento stesso.

2. Relativamente al progetto definitivo, per soddisfare il raggiungimento degli obiettivi *ex lege* e le esigenze temporali di realizzazione del Piano complessivo delle opere olimpiche, si procederà in sede di Conferenza di servizi decisoria da indire con relativa convocazione di apposite riunioni *“in forma simultanea e in modalità sincrona”* che saranno svolte *“con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”*.

3. Ai sensi delle disposizioni della predetta legge n. 241/1990, con particolare riferimento a quelle richiamate nelle premesse, in sede di conferenza simultanea decisoria di cui al precedente comma 2, *“le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente*



modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo”.

4. La procedura della conferenza simultanea decisoria è finalizzata, in particolare, al raggiungimento di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 con particolare riferimento all’articolo 14-ter, comma 7, nonché all’articolo 14-quater concernente la “*decisione della Conferenza di servizi*”.

Articolo 3

1. Il presente decreto è trasmesso nonché reso noto, unitamente agli atti di cui alle premesse, tramite piattaforma digitale dedicata, alle Amministrazioni e ai gestori di beni o servizi pubblici interessati nonché è pubblicato sul sito della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, della Regione del Veneto, Provincia di Belluno nonché sull’albo pretorio on-line del Comune di Cortina d’Ampezzo.

Roma, 23 giugno 2023

Ing. Luigi Valerio Sant’Andrea
